

RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI SOCIALI

L'art. 1, commi 626 e 627, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in Suppl. ord. n. 99 alla G.U. n. 300 del 29.9.2014), in vigore dal 1° gennaio 2015, ha prorogato e modificato le disposizioni in tema di rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni sociali, contenute nell'art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito in legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni. In particolare:

- la rideterminazione è ammessa per i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2015;

- la perizia può essere asseverata entro il termine del 30 giugno 2015.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2015.

Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2, del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 626 suindicato, le aliquote delle imposte sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate. Per i terreni agricoli ed edificabili, pertanto, l'aliquota dell'imposta sostitutiva ammonta all'8% del relativo valore; per le partecipazioni sociali al 4% del valore delle stesse.

Cfr. anche – sulla possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata, o di chiederne il rimborso – la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2011*; per indicazioni bibliografiche sull'argomento, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2012*, entrambe in <http://www.gaetanopetrelli.it/>.